



COMUNE DI CASTROVILLARI
(PROVINCIA DI COSENZA)
DIPARTIMENTO TECNICO
SETTORE INFRASTRUTTURE

**Regolamento per la
Valorizzazione delle Terre
Civiche del Comune di
Castrovillari (Cs)**

*USI CIVICI e gestione delle TERRE CIVICHE
Con tutte le modifiche apportate nelle sedute
delle Commissioni consiliari Prima e Seconda*

Sommario

PREMESSA.....	3
TITOLO I - FRUITORI e BENE ad USO CIVICO	9
Art. 1 - Oggetto	9
Art. 2 - Finalità	9
Art. 3 – Requisiti e Criteri per l'Assegnazione	9
Art. 4 - Graduatorie e Assegnazione	10
Art. 5 – Concessione	10
Art. 6 – Rinuncia alla Concessione	11
Art. 7 – Miglioramenti Fondiari.....	11
Art. 8 – Risoluzione della Concessione	11
Art. 9 – Diritto di Prelazione in caso di nuova Concessione.....	12
TITOLO II – USO CIVICO del LEGNATICO	13
Art. 10 – Raccolta della Legna.....	13
Art. 11 – Legna da Lavoro	13
Art. 12 - Raccolta di Pigne nelle Aree Demaniali Comunali	13
Art. 13 – Norma di Rinvio.....	14
TITOLO III – ORTI URBANI	15
Art. 14 – Definizione	15
Art. 15 – Finalità ed oggetto	15
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	16
Art. 16 – Sanzioni	16
Art. 17 - Responsabilità, Furti, Danni E Infortuni	16
Art. 18 - Disposizioni Transitorie.....	16
Art. 19 - Divieti agli Assegnatari.....	16
Art. 20 – Vigilanza	17
Art. 21 – Entrata in Vigore	17

PREMESSA

In seguito all'abolizione delle Leggi sulla feudalità e la promulgazione dei REALI DECRETI del 1° settembre del 1806 e del 2 dicembre 1808 il Comune di CASTROVILLARI, produsse presso la Suprema Commissione Feudale i capi di gravanza contro l'ex-Feudataria Principessa di CARIATI. Con Sentenze del 20 Settembre 1809 e 12 Febbraio 1810 si provvide per la sistemazione di molti diritti proibitivi, con altra Sentenza del 7 Giugno 1810 la Corte dichiarò competere ai cittadini di Castrovillari i pieni comodi usi, sui demani ex feudali, quali: Foresta o Conca del Re; Ricetta o Rocchetta; Maroglio; Bellizie e Piano del Bulgaro. Inoltre fu legittimato al Comune come Demani Universali le seguenti località: La Petrosa; La Mattina; Piano Degli Scivoli e La Montagna.

Vengono dichiarati appartenenti al Comune ed all'ex feudatario i censi della Montagna. In esecuzione di tali Sentenze il Commissario del RE - GALDI con Ordinanza del 24 maggio e 14 Novembre 1811 assegnò al Comune $\frac{3}{4}$ della Foresta o Conca del Re, $\frac{1}{2}$ - Lago del Tufo-Maroglio-Ricetta o Rocchetta-Bellizie e del suffeudo di Bidona, meno i castagneti-guerceti ed uliveti, dei quali fu attribuito soltanto un terzo, inoltre la metà dei due terzi di Piano del Bulgaro e la metà dei piani suffeudali di Broglio e Casalnuovo o Frascineto, con la stessa limitazione espressa i querceti-castagneti ed uliveti.

Con altra Ordinanza del 21 Dicembre 1811 essendo già eseguita la divisione in massa dei detti Demani ex-Feudali e Suffeudali, a seguito del verbale dell'Agente nel Novembre si dichiarò l'avvenuto Scioglimento di Promiscuità con i Comuni di FRASCINETO e S. BASILE che erano prima CASALI di Castrovillari. Pertanto a Castrovillari rimasero assegnati ettari 4183.87.40, pari a 12.205 Tomola

(1 Tom. = 3.428 MQ) così distinti:

PROG.	NATURA	LOCALITA'	ETTARI	TOMOLA
1	DEMANIO	LA PETROSA	270.81.20	790
2	DEMANIO	MONTAGNA	2912.08.60	8495
3	DEMANIO	CONCA del RE	471.00.72	1374
4	DEMANIO	MONTE - MAROGLIO	346.91.36	1012
5	DEMANIO	PIANO DEL BULGARO	168.31.48	491
6	DEMANIO	BIDONA	7.88.44	23
7	DEMANIO	BROGLIO	6.85.60	20
TOTALE			4183.87.40	12.205

Inoltre il Comune argomentò, che i cittadini avevano sempre esercitati i pieni usi civici sui fondi appartenenti un tempo alla Commenda di Malta ai soppressi Monasteri di S. Francesco, San Benedetto (S. Nicola, al Beneficio di S. Biagio di Morano, ed all'Abbadia di Acquaformosa). La relativa istruttoria fu compiuta dall' Agente GUIDI nel 1819. Successivamente il Commissario del RE emanò due ORDINANZE, in data 31 maggio e 30 settembre di quell'anno. Con la prima fu assegnato a CASTROVILLARI la quarta parte dei fondi di S. IORIO e MUSSORITO, disponendosi nuove verifiche per gli altri fondi denominati:

ROCCHETTA-BARLETTA-MONGIDORO e CASTIGLIONE, possedute in quell' epoca in maggior parte dalla collettività castrovillarese. Con la SECONDA venne attribuita a CASTROVILLARI e FRASCINETO la metà dei fondi MARCELLINO SERRA e GALLUCCI, formati una continenza dei primi.

L'esecuzione di tali pronunziati cominciò a verificarsi nel 1841 ed i rispettivi Comuni furono immessi nel possesso di TOMOLE 2500 pari ad ETTARI 846.75, dei fondi Margellino-Serra e Gallucci, oltre a 120 TOMOLE, pari a Ha 40.64.40 del fondo di S. Iorio. Fu progettato il distacco di ettari 1.86.28 di tale estensione, ma il Comune di Castrovillari non ebbe mai il possesso. Sennonché il Demanio dello STATO che possedeva i sopradetti fondi di Margellino-Serra e S. Iorio si sgravò contro gli atti eseguiti e, dopo una nuova istruttoria, con l'avviso pronunciato dalla CORTE dei CONTI, il 4 Giugno 1857, la vertenza fu definita il 22/4/1887 a seguito della SENTENZA del 25 febbraio 1887 della CORTE di APPELLO di CATANZARO ed i fondi suddetti, vennero rilasciati ai Comuni interessati.

Vista la presa d'atto N. 62 del 07/03/2024 della Giunta Comunale, ad oggetto la Ricognizione delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici del comune di Castrovillari (Cs) ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera. h) del d.lgs 42/2004, sono stati accertati i demani civici della *Montagna, Petrosa e Conca Del Re, Bidona e Vulgaro*.

Totale Superficie demaniale accertata: Ettari 2 932.62.20.

ELENCO PARTICELLARE

CONCA DEL RE - IDENTICATIVI CATASTALI			
FOGLIO	MAPPALE	ETTARI GRAVATI DA USO CIVICO	PROMULGAZIONE
6	3	1,4136	Sentenza della COMMISSIONE FEUDALE 07/06/1810, liquidati in 3/4 dell'intero fondo, con l'Ordinanza del COMMISSARIO del RE 25/5/1811
	4	1,3741	
	5	31,5226	
	6	2,9985	
10	2	146,5922	
	3	28,5597	
	12	3,1223	
	13	1,7573	
11	3	6,5231	
	4	29,5139	
14	1	2,5382	
	2	1,6107	
	94	19,5084	
	96	0,3279	
TOTALE SUPERFICIE		277,3625	

PETROSA - IDENTICATIVI CATASTALI			
FOGLIO	MAPPALE	ETTARI GRAVATI DA USO CIVICO	PROMULGAZIONE
15	18	70,8484849	DEMANIO UNIVERSALE di piena proprietà del COMUNE di CASTROVILLARI per giudicazione e dichiarato dalla COMMISSIONE FEUDALE del 7 Giugno 1810. Con l'Ordinanza del 21 Dicembre 1811 del COMMISSARIO del RE fu sciolta la PROMISCUITA' fra i COMUNI di Castrovillari Frascineto e San Basile. TOMOLATE ASSEGNATE 790 (Ha 263,30)
	159	64,2906571	
21	360	12,6583931	
	361	1,1995901	
	270-271-273-282-287-285-285-392-302-395-264-363-364-177-189-206-318	50,7225	
	TOTALE SUPERFICIE		

VULGARO - IDENTICATIVI CATASTALI			
FOGLIO	MAPPALE	ETTARI GRAVATI DA USO CIVICO	PROMULGAZIONE
82	7	118,3642786	<p>Anche quest'altro fondo proviene al COMUNE in compenso degli usi civici che i cittadini esercitavano sull' intera difesa posseduta dall' ex-Barone. Come dal VERBALE 13-11-1812, fu demarcata la linea divisoria con l'ex-Barone con termini lapidei nel seguente modo: "Comincia dal Vallone detto delle PIETRE DEL MULINO che sotto ferisce le terre del sig. Gaetano Saraceno, dal quale vall one dritto salendo va a finire alla torre degli eredi di Giuseppe Ferraro Campolescio dei Casali. Le quota piu' distante dall' abitato di Castrovillari di tomolate 487 (Ha 162.31.71) e confinata dai descritti termini lapidei e dal territorio di Cassano, appartiene al COMUNE DI CASTROVILLARI.</p>
	29	6,1457922	
TOTALE SUPERFICIE		124,5100708	

MONTAGNA - IDENTICATIVI CATASTALI			
FOGLIO	MAPPALE	ETTARI GRAVATI DA USO CIVICO	PROMULGAZIONE
4	1	98,864	<p>DEMANIO UNIVERSALE di piena proprietà del COMUNE di CASTROVILLARI: dichiarato tale con la SENTENZA della COMMISSIONE FEUDALE del 7 giugno 1810.</p>
	2	94,363	
	3	8,435	
	4	62,437	
	5	10,114	
	6	27,033	
	7	20,897	
	8	94,012	
5	1	31,3085	
	2	57,935	
	4	75,4	
	5	12,954	
6	1	143,847	
	2	5,722	
	3	67,682	

	4	3,298	
10	2	166,008	
	3	32,523	
	12	3,088	
16	1	22,188	
	138	3,184	
1	1	1,23	
	4	108,115	
	5	22,093	
	7	0,257	
	8	1,531	
	9	0,565	
	10	1,362	
	11	2,813	
	18	9,1432	
	20	2,5291	
	21	0,0135	
2	3	300,208	
3	2	1,479	
	4	1,378	
	7	1,659	
	8	9,246	
	12	4,439	
	13	62,059	
	11	104,056	
	30	0,3068	
	32	0,1348	
7	1	27,669	
	2	123,841	
	3	82,184	
	4	35,88	
11	1	55,921	
	2	88,312	
	3	202,311	
	4	38,042	
TOTALE		2330,0699	

DEMANIO UNIVERSALE di piena proprietà del COMUNE di CASTROVILLARI: dichiarato tale con la SENTENZA della COMMISSIONE FEUDALE del 7 giugno 1810.

DEMANIO UNIVERSALE di piena proprietà del COMUNE di CASTROVILLARI: dichiarato tale con la SENTENZA della COMMISSIONE FEUDALE del 7 giugno 1810.

DESTINAZIONE DELLE TERRE GRAVATE DA USI CIVICI

CATEGORIA A (*Boschi o Pascoli Permanente*)

Per i terreni attribuiti a categoria "A" a boschi o pascoli permanenti, non è prevista nessuna alienazione o mutamento di destinazione d'uso in assenza dell'autorizzazione degli enti competenti. Per le terre attribuite a questa destinazione si rimanda alle norme del patrimonio forestale appartenente allo Stato, ai Comuni o ad altri enti (R.D. n. 3267/1923).

CATEGORIA B (*Colture Agrarie*)

Per i terreni attribuiti a categoria "B" a coltura agraria, al contrario, è prevista la ripartizione in quote e l'assegnazione ai coltivatori, ovvero la suddivisione tra privati, soggetti al pagamento di un canone per la coltivazione delle terre.

TITOLO I - FRUITORI e BENE ad USO CIVICO

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la gestione di terreni demaniali sia liberi che assegnati, per l'esercizio delle forme tradizionali e non, facenti parte del patrimonio comunale indisponibile soggetti ad usi civici.

ART. 2 - FINALITÀ

Le disposizioni contenute nel presente regolamento mirano a:

- a) salvaguardare la destinazione dei terreni ad uso civico a vantaggio della comunità locale di Castrovillari;
- b) disciplinare l'esercizio degli usi civici;
- c) valorizzare la potenzialità produttiva dei terreni e garantire il rispetto di tali potenzialità da parte dei cittadini;
- d) disciplinare nuove forme di godimento e di valorizzazione del territorio, purché vantaggiose per la comunità locale sul piano economico e sociale;
- e) prevedere il pagamento di un corrispettivo canone di concessione al Comune, da non intendersi in nessun modo quale diritto enfiteutico.

ART. 3 - REQUISITI E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

Il Responsabile del DIPARTIMENTO TECNICO SETTORE INFRASTRUTTURE, quando sono presenti sul territorio terreni agricoli, di proprietà comunale liberi (Categoria B), indice Bando Pubblico ai sensi dell'art. 22 della L. 11.02.1971, n. 11, per la durata minima predeterminata **pari a non meno di 15 anni**. Le concessioni con durate inferiori, saranno autorizzate, ai sensi dell'art. 45 della Legge 203/1982, derogando le norme dettate in materia di contratti agrari, purché, i relativi accordi, siano stipulati con l'assistenza delle rispettive organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale. Per **Annata Agraria**, si intende la stagione corrispondente al ciclo vegetativo annuale delle colture agrarie che va dal **1° Novembre al 31 Ottobre dell'anno successivo**. Possono presentare richiesta di ammissione al Bando i cittadini che intendono avviare una attività agricola, le società agricole, le cooperative agricole, le Ditte individuali iscritte al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. Ogni richiedente non potrà ottenere un quoziente di terreno superiore a 10 ettari salvo comprovate esigenze di insediamento maggiore da dimostrare con idoneo piano d'impresa la cui validità sarà verificata dal responsabile del settore patrimonio. **L'ulteriore eventuale assegnazione o richieste in eccedenza, avverrà solo dopo il soddisfacimento della graduatoria degli aventi diritto.** Sono fatti salvi, parimenti, insediamenti produttivi già in essere, di estensione maggiore a quella sopra indicata. Ai fini della graduatoria si prenderanno in considerazione i seguenti parametri:

1. Azienda con sede nel territorio di Castrovillari;
2. Titolo di imprenditore agricolo individuale con età inferiore ai 40 anni ovvero imprenditore collettivo con maggioranza di soci di età inferiore ai 40 anni;
3. Titolo di imprenditore agricolo individuale impresa femminile ovvero imprenditore collettivo con maggioranza di soci di sesso femminile;
4. Titolo di imprenditore agricolo e società agricole con la presenza I.A.P.;
5. Azienda Agricola Biologica certificata;

6. Società Cooperativa agricola a mutualità prevalente che abbia effettuato il deposito di almeno un bilancio c/o CCIAA.
7. Enti del terzo settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. 07/07/2017 n. 117, iscritti al R.U.N.T.S.,

ART. 4 - GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE

Il Responsabile del Servizio, dopo il periodo di pubblicazione dell'Avviso pubblico, provvederà alla istruttoria delle istanze pervenute, predispone un elenco dei richiedenti. Chi raggiunge il punteggio maggiore della graduatoria, avrà priorità di assegnazione. In caso di parità di punteggio, dato dalla somma dei punti relativi ai requisiti soggettivi, l'aggiudicazione avverrà riconoscendo in via preliminare la preferenza ai richiedenti insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione. In caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione tramite sorteggio. L'assegnazione dei terreni è preclusa a chi risulti affittuario di altri terreni di proprietà del Comune di Castrovillari, in relazione ai quali sussistano morosità o in relazione ai quali il Comune abbia proposto in giudizio domanda di risoluzione per grave inadempimento contrattuale o in relazione ai quali siano comunque in atto vertenze per cui sia stato esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 della L. n. 203/82. Le graduatorie, così predisposte, saranno sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale. Prima dell'inizio dell'annata agraria, il Responsabile del Servizio procederà alla convocazione degli aventi diritto in graduatoria, i quali decideranno in ordine di graduatorie approvate.

Il valore del canone, posto a base per la presentazione delle domande verrà stabilito sulla base dei canoni reali di locazione di terreni equivalenti, per come stabilite nell'**Allegato A – Stima dei Canoni**.

Tale canone dovrà esser versato in unica rata annuale anticipata entro il 10 novembre di ciascun anno di assegnazione e sarà rivalutato annualmente, a decorrere dal secondo anno, sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita. Gli immobili saranno affittati nello stato in cui si trovano così come sono pervenuti al Comune, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti, quanto non apparenti, e con tutti i pesi che vi fossero inerenti. E' fatto divieto di rinnovo tacito della concessione.

Ai concessionari in possesso di terreni che abbiano in corso documentate agevolazioni o contributi concessi da enti e/o organismi pubblici, che prevedono una scadenza successiva alla data di scadenza della concessione, è data la possibilità, su richiesta documentata dell'interessato e previo parere favorevole espresso dalla Giunta comunale, di estenderne la durata. A tal fine dovrà essere stipulato una nuova concessione della durata strettamente necessaria affinché l'affittuario non perda i benefici in corso e comunque per un periodo non superiore a 7 (sette) annate agrarie, con applicazione dei canoni vigenti alla data di stipula del nuovo contratto e delle altre clausole contrattuali previste dal presente regolamento. Per i terreni non assegnati in sede di avviso pubblico, per carenza di domande, per quelli rilasciati successivamente alla concessione pregressa, *dovrà essere riproposto parimenti il precedente avviso pubblico.*

ART. 5 – CONCESSIONE

La concessione del terreno comunale avrà luogo mediante atto pubblico amministrativo,

ovvero scrittura privata soggetta a registrazione ai sensi delle norme vigenti e stipulato tra il
Responsabile del Servizio comunale competente e l'assegnatario. Le spese di registrazione e

tutte le altre spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del privato concessionario.

Nel contratto deve esser previsto l'obbligo, a carico dell'affittuario, ad attuare, sia in coltura principale che in coltura ripetuta, solamente colture che conservino le caratteristiche di fertilità del terreno, secondo la normativa europea sulle buone pratiche agricole. Dovrà inoltre essere previsto l'obbligo a carico dell'affittuario di assicurare l'ordine, il decoro e la pulizia del terreno. In particolare sul terreno non è consentito il deposito, neanche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi natura. La violazione sarà sanzionata ai sensi della vigente normativa. E' preclusa la possibilità di stipulazione di concessione di terreni agricoli comunali a chi sia moroso nei confronti del Comune di Castrovillari a qualsiasi titolo.

Non sono concedibili terreni in zona Petrosa o comunque limitrofi al perimetro del Parco del Pollino per la realizzazione di impianti agri-fotovoltaico.

ART. 6 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

L'assegnatario può rinunciare alla concessione del terreno con preavviso scritto al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria, ai sensi dell'art. 5, c. 1 della L. 3.05.1982, n. 203. Il concessionario è comunque obbligato a pagare il canone sino alla scadenza dell'annata agraria. Qualora il termine non venga rispettato, il concessionario è obbligato a corrispondere il canone d'affitto per l'annata agraria successiva.

ART. 7 – MIGLIORAMENTI FONDIARI

E' consentita al concessionario l'effettuazione, nei terreni oggetto di concessione, di opere di miglioramento fondiario esclusivamente previa autorizzazione scritta da parte del Comune. Il concessionario in qualsiasi caso non ha diritto ad alcun compenso da parte del Comune ed al termine della concessione saranno acquisite gratuitamente al patrimonio comunale. In caso di migliorie eseguite senza autorizzazione scritta il concessionario è obbligato a rimuovere a proprie spese tutte le opere.

ART. 8 – RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

In caso di inosservanza da parte del concessionario dell'obbligo di pagamento del canone entro la scadenza del 10 novembre e/o degli altri obblighi previsti nelle norme tecniche dell'Allegato A, il Comune procede ad inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento o pec o mediante notifica del messo comunale invito ad adempiere entro un termine non inferiore a giorni 15. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune procederà al recesso motivato ai sensi dell'art. 21 sexies della legge 241 del 1990, in danno del concessionario ed a richiedere il risarcimento dei danni in quanto misurabili.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare il terreno concesso dal Comune, pena la risoluzione del contratto in danno del concessionario e l'impossibilità per lo stesso di *partecipare alla successive gare per l'affitto dei terreni cui si riferisce il contratto risolto.*

E' fatta salva la possibilità per il Comune di risoluzione anticipata dal contratto sotto forma di revoca della concessione ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241 del 1990, sia per l'intera superficie concessa che per una parte di essa, per motivi di interesse pubblico: in tal caso al concessionario verrà concesso il raccolto delle colture in atto al momento della

risoluzione e corrisposto un indennizzo *nella misura minima prevista dall'art. 43 della Legge n. 203/82 e s.m.i.*, rapportata alla superficie per cui interviene la risoluzione.

ART. 9 – DIRITTO DI PRELAZIONE IN CASO DI NUOVA CONCESSIONE

Per i terreni in scadenza di concessione (demani già assegnati), ai sensi dell'articolo 5, D.Lgs. 228/2001, che regola il diritto di prelazione in caso di nuovo affitto, sarà garantita la continuità all'impresa agricola insediata sul fondo. *Il diritto di prelazione può essere esercitato anche dal socio di cooperativa agricola e/o società agricola, nel caso in cui intenda continuare la conduzione del fondo precedentemente affidata dall'Ente, a tal fine, il socio, dovrà avere il requisito della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo.*

Tale previsione, applicabile anche in sede di prima applicazione del presente regolamento ai contratti già in essere, consente ai titolari del diritto di prelazione di proseguire il rapporto di concessione, alle nuove condizioni proposte dall'Ente.

TITOLO II – USO CIVICO del LEGNATICO

ART. 10 – RACCOLTA DELLA LEGNA

- a. L'uso civico del legnatico s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" dal decreto già richiamato, in virtù dell'art. 11 della L. 16.06.1927, n. 1766.
- b. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra ritraibile dalle ramaglie, dal frascame, dai residui dei tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini aventi diritto di uso civico, nei limiti di ql. 10,00 per nucleo familiare e per anno silvano.
- c. La raccolta della legna come indicato nel precedente comma, potrà essere effettuata dal 15 settembre e termina al 15 giugno dell'anno successivo (stagione silvana) per un numero massimo di gg.7 continuativi e dalle ore 9,00 alle ore 15,00.
- d. S'intende nucleo familiare, un insieme di persone che condividono il domicilio o la residenza del Comune di Castrovillari e che condividono le risorse economiche.
- e. S'intende per morto, il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici.
- f. E' vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione.
- g. E' vietato il commercio, nonché l'esportazione fuori dal Comune di Castrovillari della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.
- h. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica la normativa regionale, nazionale e dell'Unione Europea vigente in materia.

ART. 11 – LEGNA DA LAVORO

Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi per iscritto e con indicazione massima del quantitativo utilizzabile, dal responsabile del settore patrimonio, gratuitamente, nei limiti degli effettivi bisogni e previo parere dell'autorità forestale competente la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori purché abbiano provveduto agli adempimenti previsti dal regolamento utilizzazione pascoli comunali vigente.

ART. 12 - RACCOLTA DI PIGNE NELLE AREE DEMANIALI COMUNALI

Il presente articolo ha per oggetto la concessione per la raccolta delle pigne fresche (Strobili di *Pinus pinea*) nelle aree gestite da questo Ente.

- A. La raccolta delle pigne potrà avvenire solo previa comunicazione al Responsabile del Servizio, con versamento totale ed anticipato dell'importo a saldo della concessione e con autorizzazione scritta. Salvo espressa deroga, il periodo di raccolta dovrà comunque essere compreso tra la prima decade di novembre e la terza decade del mese di dicembre.
- B. Salvo espressa autorizzazione scritta, è severamente vietato eseguire interventi di potatura di parti della pianta.
- C. Dovrà essere cura della ditta assegnataria richiedere tutte le altre autorizzazioni previste per legge.

- D. Le operazioni di raccolta dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e/o Regolamenti Forestali vigenti.
- E. E' autorizzata la sola raccolta manuale con assoluta esclusione di macchine scuotitrici.
- F. Durante le operazioni di raccolta dovranno essere tenute sgombre le piste e la viabilità di cantiere in genere, in modo da garantire il regolare transito sulle stesse.
- G. Qualora la raccolta interessi aree limitrofe e viabilità aperta al traffico pubblico, l'impresa dovrà provvedere ad allestire la segnaletica d'obbligo ai sensi del vigente Codice della Strada e attuare quanto necessario ad avvertire gli utenti della strada dall'eventuale pericolo.
- H. Il prezzo viene stimato sinteticamente in **€/ha 500** riferito ad un assortimento massimo di **10 ql. per ettaro**. Resta inteso, che non può essere prelevato da ogni singolo **ettaro più del 10%** del prodotto presente e le modalità di prelievo dovranno essere pertanto idonee a garantire la permanenza nelle piante di almeno il **90 % del prodotto, oltreché evitare danni alla stessa e alle sue parti**.

ART. 13 – NORMA DI RINVIO

Per tutte le norme relative al legnatico non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L. 08.08.1985, n. 431 e s.m.i. compreso, da ultimo, quanto disposto con il D. Lgs. 03.04.2006, n. 156; nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" regionali vigenti.

TITOLO III – ORTI URBANI

ART. 14 – DEFINIZIONE

Per orto urbano si intende uno spazio verde di un *Reliquato Demaniale*, dalle dimensioni variabile tra i 50 ed i 100 mq.

ART. 15 – FINALITÀ ED OGGETTO

Al fine di promuovere, in armonia con il principio di sussidiarietà, le finalità sociali ed educative della pratica agricola e l'impiego del tempo libero in attività che favoriscano l'aggregazione sociale e la valorizzazione dell'ambiente urbano, creando momenti di incontro e di vita sociale, che sostengano le potenzialità di iniziativa e di autorganizzazione dei cittadini e la solidarietà intergenerazionale, saranno indicati nel contesto urbano terreni comunali, da destinare anche in via temporanea all'orticoltura.

- I. Le aree ortive sono assegnate a enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) del medesimo decreto legislativo nell'ambito delle finalità di cui al comma 1.
- II. Le suddette attività devono essere realizzate in favore di destinatari finali appartenenti alle diverse aree di disagio sociale target del sistema di welfare del Comune di Castrovillari.
- III. In nessun caso l'assegnazione e la coltivazione degli orti può rappresentare attività a scopo di lucro.
- IV. L'Amministrazione Comunale provvede a dotare le zone ortive di Servizi e attrezzature necessarie, comprese compostiere di comunità destinate agli scarti vegetali degli orti, in conformità con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione comunali.
- V. Ove possibile, le Zone ortive vengono dotate di strutture atte a favorire la socializzazione.
- VI. L'assegnatario è tenuto alla cura dell'orto assegnato, delle parti comuni e al mantenimento del decoro e dell'ordine dell'area, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene pubblica e garantendo la raccolta differenziata di potature/sfalci e rifiuti. La coltivazione si ispira ai principi della agricoltura rispettosa della salute e dell'ambiente indirizzandosi verso la coltivazione biologica.
- VII. L'assegnatario si impegna ad utilizzare le risorse in modo parsimonioso e responsabile.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 – SANZIONI

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, impregiudicate tutte le norme e sanzioni vigenti in materia. In particolare sono previste le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 per i concessionari che compiano le seguenti violazioni: - danneggino la viabilità rurale; - estirpino la macchia; - inquinino o intasino pozzi; - sconfinino in altri terreni comunali; - rimuovano cippi di confine; - danneggino colposamente col fuoco o con erbicidi terreni comunali.

Sono puniti con la sanzione amministrativa di € 500,00, salve le sanzioni penali e il risarcimento del danno, coloro che senza concessione coltivino o comunque utilizzino terreni comunali.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ, FURTI, DANNI E INFORTUNI

L'Amministrazione comunale non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti che si possano verificare nella gestione e conduzione dei terreni comunali. Il Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso delle aree assegnate. Per quanto non espressamente qui previsto si applica la normativa vigente.

ART. 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I contratti ancora in essere regolarmente riconosciuti dall'Amministrazione Comunale, restano validi fino alla loro naturale scadenza.

ART. 19 - DIVIETI AGLI ASSEGNATARI

Agli assegnatari dei terreni è fatto divieto:

- di abbandonare rifiuti dentro e intorno al terreno, di accatastare materiali di qualunque genere e natura e lasciare materiale incustodito all'interno dell'area che rechino danno all'estetica; i rifiuti prodotti dal terreno devono essere smaltiti dagli assegnatari.
- di recare disturbo con rumori eccessivi di qualsiasi natura, accendere fuochi;
- di installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
- di modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione;
- di ammassare letame all'interno del terreno, oltre all'uso strettamente necessario;
- di affittare o dare in uso a terzi il terreno avuto in gestione;
- di erigere manufatti e pavimentare parti dell'area;
- mettere a dimora piante che possano danneggiare o intralciare i vicini (piante ad alto fusto, piante infestanti) se non previo parere dell'Amministrazione.

Inoltre è assolutamente vietato utilizzare prodotti antiparassitari di prima e seconda classe, diserbanti e disseccanti; nell'uso dei prodotti antiparassitari consentiti (terza e quarta classe) si devono osservare scrupolosamente le norme di impiego riportate sulle confezioni, fermo restando il divieto di utilizzare per l'irrorazione attrezzature tali da propagare il prodotto o residui dello stesso sui terreni altrui.

È altresì fatto divieto l'abbandono di contenitori di prodotti antiparassitari, anche vuoti, in luoghi accessibili a terzi;

- l'utilizzo dei terreni per fini diversi dalla coltivazione (ad esempio, deposito o scarico di
- materiale inquinante).
- di introdursi nei terreni altrui o raccogliere i prodotti ivi coltivati.

ART. 20 – VIGILANZA

Il Comune organizza e coordina l'attività di vigilanza predisponendo uno specifico programma di attività. Il controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale del Comando Polizia Municipale Vigili Urbani del Comune di Castrovillari, al personale designato alla vigilanza dall'Amministrazione Comunale, al personale del Comando dei Carabinieri Forestali ed al personale designato da Enti ed Associazioni, che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura e dell'ambiente.

ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio informatico della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.